



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO AUTONOMIA 168

Via Roma 38 – 84077 Torre Orsaia (SA)

Tel. 0974/985018 – C.F. 84002720658 – Codice Istituto SAIC816001

Posta Elettronica: istituto saic816001@istruzione.it PEC: saic816001@pec.istruzione.it

Sito web : www.scuoletorreorsaia.edu.it

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO - -TORRE ORSAIA
Prot. 0002025 del 16/05/2022
IV-10 (Uscita)

Ai Docenti
Alle famiglie
dell'Istituto Omnicomprensivo
di Torre Orsaia

OGGETTO: Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e Secondo ciclo di istruzione. Indicazioni operative scrutini finali.

In relazione all'oggetto si forniscono le alcune indicazioni operative per gli scrutini finali 1° Ciclo e 2° Ciclo.

Per il corrente anno scolastico 2021/2022, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per le classi non terminali è **effettuata in via ordinaria**, applicando il regime ordinamentale vigente:

- per la Scuola primaria: Decreto legislativo n. 62/2017 e Ordinanza ministeriale n. 172/2020
- per la Scuola secondaria di primo grado: Decreto legislativo n. 62/2017
- per la Scuola secondaria di secondo grado: D.P.R. n. 122/2009

VALUTAZIONE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO

Per la Scuola Primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l'attribuzione di **giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio**, compreso l'insegnamento di Educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall'Ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida.

Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di Scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, anche nel periodo all'inizio del nuovo anno scolastico.

I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, potranno **non ammettere** gli alunni alla classe successiva **solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.** La certificazione delle competenze, di cui al Decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.

Per la Scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell'effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza.

Nel caso in cui le valutazioni finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, se deliberata l'AMMISSIONE alla classe successiva, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiverà specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, anche attraverso attività che potranno svolgersi nel periodo all'inizio del nuovo anno scolastico.

Resta confermata la possibilità che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, **il Consiglio di classe possa deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.**

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – CLASSI NON TERMINALI

La valutazione degli studenti della Scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del d.P.R. n. 122 del 2009.

Il Consiglio di classe procede alla **valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.**

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono:

- un voto di comportamento non inferiore a sei decimi
- una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Nel caso in cui **il voto di profitto di una disciplina sia inferiore ai sei decimi, opera l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009*.**

Analogamente, s'incorre nella sospensione del giudizio nel caso di valutazione inferiore a SEI per l'insegnamento trasversale di Educazione civica.

Art. 4 comma 6 DPR 122/2009 - Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. ..."

VERIFICHE RECUPERO DEBITI FORMATIVI

L'accertamento del recupero delle carenze formative (VERIFICA) relativo alle discipline curriculari è di norma affidato al docente che ha impartito l'insegnamento ovvero a chi risulta titolare nell'Istituto sulla disciplina specifica; per il recupero delle carenze relativo all'Educazione civica, esso sarà affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto.

Le prove di verifica saranno **elaborate al termine degli scrutini** dai docenti (sia a T.I. che a T.D.) che hanno impartito l'insegnamento e depositate nelle modalità che si indicheranno con successive circolari. Le VERIFICHE per il recupero dei debiti formativi con integrazione dello scrutinio finale, si svolgeranno, indicativamente, nel mese di settembre, **entro l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico**, salvo diverse determinazioni del Collegio dei docenti.

Art. 4 comma 6 DPR 122/2009 "...A conclusione degli **interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate**, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque **non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo**, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

VALIDITA' ANNO SCOLASTICO

Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali,

motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica.

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che le stesse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

"...la deroga [può essere] prevista per casi eccezionali, certi e documentabili. È compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio Docenti [...] se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo." (Circ. n.20 del 4 marzo 2011).

In altri termini, considerata la situazione di emergenza sanitaria dichiarata conclusa il 31 marzo 2022 con D.L. n° 24 del 24 marzo 2022, si potrà procedere alla valutazione di deroghe anche in relazione a specifiche e documentate situazioni soggettive, secondo i criteri deliberati dal CD, **purché dalla frequenza scolastica registrata, ancorché esigua, il Consiglio di classe possa trarre sufficienti elementi per procedere alla valutazione dello studente da scrutinare.**

CREDITO SCOLASTICO

Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Allegato A, tabella corrispondenza MEDIA dei voti e credito attribuito.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' E CON DSA

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104 del 1992, si procederà alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della Legge n. 170 del 2010 e per gli alunni con altri BES (certificati e non) la valutazione degli apprendimenti sarà coerente con il piano didattico personalizzato e terrà conto del processo di apprendimento globalmente espresso dal discente attraverso gli elementi valutativi raccolti.

Torre Orsaia 16/05/2022

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa **Maria De Biase**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 30/1993